

DETERMINAZIONE N. 131 / 2019 Del 18/04/2019

PROCEDIMENTO PENALE 1035/17 Mod. 21 bis DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, A CARICO DI DUE DIPENDENTI CONSEGUENTE A QUERELA DI PARTE – PRESA D'ATTO DELLA CADUCAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER RIMESSA QUERELA. ASSUNZIONE SPESE PROCESSUALI E LEGALI ART 28 CCNL 14/09/2000. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 21.12.2018 si approvava il bilancio previsionale 2019-2021;
- deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 27.12.2018 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2019” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2019 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

PRESO ATTO

- che in seguito ad infortunio occorso, all’interno di una scuola comunale dell’infanzia, ad una minore in data 30/05/2017, i genitori della stessa hanno sporto denuncia penale contro due insegnanti per il reato di cui all’art 590 del c.p. (lesioni personali colpose);
- che le due insegnanti, dipendenti comunali, ancora nella fase delle indagini preliminari, hanno provveduto a conferire incarico all’avv. Alessandro Nizzoli di Reggio Emilia per l’assistenza e rappresentanza legale di difesa, come formalizzato dall’avv. medesimo con comunicazione giunta al ns prot. n. 16238 del 17/07/2018;
- che in data 07/03/2019 le due dipendenti hanno formalmente richiesto all’Amministrazione Comunale la manifestazione di gradimento per il legale individuato e la disponibilità a concedere il patrocinio per la difesa;

RICHIAMATO l’art 28 del CCNL del 14/09/2000 il quale prevede che “ 1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

-
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1."

DATO ATTO

- che anche a seguito di colloquio con il legale individuato, avv. Alessandro Nizzoli, non si rilevano profili di conflitto di interessi fra l'Amministrazione Comunale e le due insegnanti coinvolte e che per contro le stesse hanno ricevuto querela penale per fatti ed atti "direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio";
- che costante Giurisprudenza ritiene corretto e legittimo che, in assenza di conflitto di interessi fra i dipendenti coinvolti in procedimenti penali o civili, su richiesta degli stessi, l'Amministrazione pubblica assuma a proprio carico ogni onere di difesa sia dalle fasi iniziali di apertura del procedimento con ripetizione dal dipendente in caso di condanna, di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni stato e grado di giudizio;
- che in seguito con comunicazione nostra del 15/03/2019 prot n. 6625, una volta sentiti gli Amministratori, è stata data risposta positiva alla disponibilità da parte del Comune di Correggio di procedere alla concessione del patrocinio legale per la difesa essendo i fatti contestati avvenuti durante l'espletamento del servizio;

DATO ATTO infine che, in data 12/03/2019 al prot. n. 6271 è giunta comunicazione del decreto di citazione in giudizio davanti al Giudice di Pace con fissazione dell'udienza al 01/04/2019 e che successivamente con comunicazione dell'avv. A. Nizzoli, legale delle due dipendenti, giunta al ns prot. n. 9392 del 12/04/2019 è stata trasmessa al Comune di Correggio sentenza n. 129/19 del Giudice di Pace di Reggio Emilia con la quale viene dichiarato "estinto il reato per intervenuta remissione di querela";

PRESO ATTO che pertanto la causa penale in atto si è risolta favorevolmente per le due dipendenti;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art 28 del CCNL del 14/09/2000 e vista la notula dell'avv. Nizzoli con la quale, in aderenza al preventivo inoltrato il 06/07/2018, quantifica la spesa complessiva a conclusione della causa in € 2.202,93 comprensiva di 4% CPA e di 22% di IVA;

VISTO:

- l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
- l'art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

VISTA la relazione in merito redatta dal Direttore di ISECS prot. n. 9624 del 15/04/2019 nella quale lo stesso illustra le fasi principali della procedura in questione;

RITENUTO pertanto di procedere, con il presente provvedimento, alla formale assunzione di spesa per le prestazioni legali rese dall'AVV. Alessandro Nizzoli, via Borsellino 2 – Reggio Emilia, quale legale delle due dipendenti assolte dal giudizio penale in questione e quindi come da giurisprudenza costante, in deroga all'individuazione a mezzo di accesso all'elenco di avvocati di fiducia del Comune, elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 150 del 05/06/2017;

CONSIDERATO che per lo scopo si rende necessario provvedere all'impegno di spesa relativo alle prestazioni legali di cui all'incarico conferito, per complessivi € 2.202,93 ;

VERIFICATO che l'importo di complessivi € 2.202,93 risulta disponibile risulta disponibile alla Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2019 al Cap./Art. 3131/591 "spese legali";

VERIFICATO che nel caso di specie:

- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla presente determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- di procedere, per tutto quanto esposto in narrativa, alla formale assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario da riconoscere all'AVV. Alessandro Nizzoli, via Borsellino 2 – Reggio Emilia, nel procedimento penale n. 1035/2017, di competenza del Giudice di Pace, quale legale individuato dalle dipendenti coinvolte nel procedimento stesso (e ritenuto di comune gradimento dall'Amministrazione Comunale) in quanto assolte perché il reato si è estinto per "intervenuta remissione di querela" con sentenza 129/19 del 01/04/2019;
- di impegnare per lo scopo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 202.93 al Cap./Art. 3131/591 – Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2019 – Impegno n. 704/1;
- di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;
- di trasmettere l'allegato Disciplinare di incarico al fine della sottoscrizione per accettazione e perfezionamento dello stesso;
- di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore ISECS dott. Preti Dante;
- di procedere a liquidare il soggetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità contributiva;



- di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Fausto Armani

(firmato digitalmente)

Disciplinare d'incarico di prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel procedimento penale 1035/17 mod. 21 bis di competenza del giudice di pace, a carico di due dipendenti conseguente a querela di parte – presa d'atto della caducazione del procedimento per rimessa querela. ;

TRA

Il **Comune di Correggio** - partita iva 00341180354 - con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini, n. 33, in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa, Ing. Fausto Armani, autorizzato alla stipula in forza dell'atto di nomina del Sindaco prot. nr. 8011 del 01.06.2015

E

Nizzoli Alessandro, nata a Reggio Emilia il 17.09.1969 - C.F. NZZLSN69P17H2230 - con studio in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 2,

Premesso che il Comune di Correggio con determinazione dirigenziale n. ___ del ___.2019 decideva di costituirsi nel procedimento penale 1035/17 mod. 21 bis di competenza del giudice di pace, a carico di due dipendenti conseguente a querela di parte – presa d'atto della caducazione del procedimento per rimessa querela”, affidando incarico all'Avv. Alessandro Nizzoli, con studio in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 2,

LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Correggio (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv. Alessandro Nizzoli nata a Reggio Emilia il 17.09.1969 - C.F. NZZLSN69P17H2230 - con studio in Reggio Emilia, Via Borsellino n.2 (d'ora innanzi solo Avvocato), che accetta con la firma del presente disciplinare, l'incarico di procedere all'attività nel procedimento penale 1035/17 mod. 21 bis di competenza

del giudice di pace, a carico di due dipendenti conseguente a querela di parte – presa d'atto della caducazione del procedimento per rimessa querela;

2. L'Avvocato si impegna a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Bilancio e Finanze del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.
3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere all'Avv. Alessandro Nizzoli l'importo di € 2.202,93 (compenso non soggetto ad iva né a ritenuta di acconto ai sensi del Regime ex art. 1 commi 96-117 legge 244/2007 modificata dall'art. 27 D.L. 98/2011, commi 1 e 2), fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso. La liquidazione finale del compenso sarà effettuata su presentazione di regolare parcella, previo riscontro dell'attività processuale svolta a conclusione della controversia.
4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.
5. L'Avvocato dichiara, con la firma del presente disciplinare, che si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Correggio, adottato con atto del Commissario Straordinario 47/2014, che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: www.comune.correggio.it – Sezione Amministrazione Trasparente;
6. L'Avvocato dichiara inoltre, con la firma del presente disciplinare, che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato. L'Avvocato si impegna, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.

7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'Avvocato, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento dell'incarico.

8. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa l'Avvocato, che con la firma del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.

9. L'Avvocato è informato, altresì, che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Correggio, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

10. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. L'Avvocato assume ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Correggio, ___.2019

L'Icaricato

L'Amministrazione